

STUDIO LEGALE  
**AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO**

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarinò - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: [avv.antoniodecrescenzo@pec.it](mailto:avv.antoniodecrescenzo@pec.it)

[www.studiolegaledecrescenzo.com](http://www.studiolegaledecrescenzo.com)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO  
COMPETENTE**

Per: **SCARANO Maria Grazia**, nata a Cercola (NA) il 19.04.1970 e residente in Acerra (NA) alla Via Milano n. 10, c.f. SCRMGR70D59C495T, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo (DCRNNR76P10B963A) del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via delle Ville n. 4, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c., allegata in atti e trasmessa unitamente al presente ricorso.

*Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) **avv.antoniodecrescenzo@pec.it***

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
  - **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale p.t.;
  - **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Dirigente p.t.;
  - **M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LA SPEZIA**, in persona del Dirigente p.t.;
- tutti domiciliati, *ope legis*, presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via A. Diaz n. 11- C.A.P. 80100, NAPOLI

**nonché contro**

tutti i docenti di Scuola Primaria (EEEE) inseriti negli elenchi dei trasferimenti del personale di ruolo validi per l'a.s. 2016-2017, come pubblicati dal MIUR in data 29/07/2016

-potenziali resistenti-



### **PREMESSO CHE**

- a) Con ricorso (R.G. 22704/2016) promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Lavoro - la docente Scarano Maria Grazia ha agito nei confronti del Ministero dell' Istruzione e di vari uffici territoriali del M.I.U.R. *“per l'accertamento dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione scolastica datoriale nel contesto delle operazioni di mobilità territoriale del personale docente per l'a.s. 2016-2017 e, per l'effetto, previa adozione di misure cautelari ex art. 700 c.p.c., del diritto della ricorrente ad ottenere, CON IL BENEFICIO DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, NN. III) e V) DEL C.C.N.I. 2016/2017 SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, l'assegnazione della sede definitiva di servizio presso uno degli Ambiti Territoriali indicati con la domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze espresse, in conformità ai criteri prefissati dalla Legge 107/2015, dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016-2017 e dalla Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, e in particolare presso uno degli Ambiti Territoriali della Campania ricadenti nella provincia di Napoli o comunque, subordinatamente, tra quelli ulteriormente espressi tra le prime preferenze territoriali e provinciali”.*
- b) In particolare la sig.ra Scarano Maria Grazia ha esercitato la predetta azione giudiziaria mediante deposito dinanzi al Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Lavoro – di ricorso ex 414 c.p.c. con domanda incidentale di provvedimenti cautelari ex art. 669 bis e 700 c.p.c. e contestuale istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c., che si trascrive integralmente qui di seguito  
:>> ....

### **TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA INCIDENTALE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX ARTT. 669-BIS E 700 C.P.C. E CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

*Per: SCARANO Maria Grazia, nata a Cercola (NA) il 19.04.1970 e residente in Acerra (NA) alla Via Milano n. 10, c.f. SCRMGR70D59C495T, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo (DCRNNR76P10B963A) del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) e con lo*



stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via delle Ville n. 4, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c., allegata in atti e trasmessa unitamente al presente ricorso.

Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) **avv.antoniodecrescenzo@pec.it**

#### **CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
  - **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale p.t.;
  - **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Dirigente p.t.;
  - **M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LA SPEZIA**, in persona del Dirigente p.t.;
- tutti domiciliati, ope legis, presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alla Via A. Diaz n. 11- C.A.P. 80100, NAPOLI

#### **nonché contro**

tutti i docenti di Scuola Primaria (EEEE) inseriti negli elenchi dei trasferimenti del personale di ruolo validi per l'a.s. 2016-2017,

-potenziali resistenti-

#### **per l'accertamento**

dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione scolastica datoriale nel contesto delle operazioni di mobilità territoriale del personale docente per l'a.s. 2016-2017 e, per l'effetto, previa adozione di misure cautelari ex art. 700 c.p.c., del diritto della ricorrente ad ottenere, CON IL BENEFICIO DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, NN. III) e V) DEL C.C.N.I. 2016/2017 SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, l'assegnazione della sede definitiva di servizio presso uno degli Ambiti Territoriali indicati con la domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze espresse, in conformità ai criteri prefissati dalla Legge 107/2015, dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016-2017 e dalla Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, e in particolare presso uno degli Ambiti Territoriali della Campania ricadenti nella provincia di Napoli o comunque, subordinatamente, tra quelli ulteriormente espressi tra le prime preferenze territoriali e provinciali.

\*\*\*

#### **FATTO**

La ricorrente, in quanto regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.A.E.) del personale docente aspirante al ruolo per gli insegnamenti della scuola primaria, con



provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 10/11/2015 è stata individuata quale destinataria di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a norma dell'art. 25 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, nell'ambito del **Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015**.

Ed invero, con la promulgazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", il Ministero dell'Istruzione è stato autorizzato ad effettuare per **l'a.s. 2015/2016 un Piano Straordinario di Assunzioni** a tempo indeterminato del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs n. 297/1994 (art. 1, comma 95).

Destinatari del suddetto piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto disposto al successivo comma 96 del medesimo art. 1), sono stati:

*"a)-i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 [...];*

*b)-i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".*

Sicché, anche la ricorrente, in quanto inserita nelle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente, è rientrata nel novero dei soggetti destinatari di proposta di assunzione con rapporto a tempo indeterminato ai sensi della predetta Legge, **FASE C – Nazionale**, per cui nell'a.s. 2015/2016 ha potuto stipulare con l'Amministrazione scolastica un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Ella, pertanto, è attualmente docente di scuola primaria di ruolo alle dipendenze del MIUR e nel corso del precedente anno scolastico è stata assegnata in via provvisoria per lo svolgimento del previsto anno di prova presso la Scuola Primaria di Acerra 4 – "Spiniello" (cod. NAEE34400B) - **all. 1.**

**Va anzitutto evidenziato che la ricorrente, come da documentazione in atti, è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/92 (all. 2) e con verbale della competente Commissione Medica del 05/10/2012 (all. 3) è stata riconosciuta INVALIDA CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA PARI AL 70% (superiore**



*ai 2/3), per cui ella è titolare, fra l'altro, del “diritto di precedenza” nell’assegnazione della sede lavorativa a norma dell’art. 21 della Legge n. 104/92.*

*La ricorrente, inoltre, presta assistenza al proprio genitore disabile in situazione di gravità (all. 4), per cui ella è anche titolare del diritto di precedenza nell’assegnazione della sede lavorativa (art. 33, commi 3 e 5, Legge n. 104/92).*

\*\*\*

*Con nota prot. n. 9520 del 08/04/2016, il MIUR – Direzione Generale per il personale Scolastico, ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 avente ad oggetto “Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017” (all. 5), dando così avvio alle operazioni di mobilità del personale della scuola, previste e disciplinate dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale valido per l’a.s. 2016-2017 (all. 6).*

*La ricorrente, pertanto, essendo stata assunta nell’ambito della **Fase C nazionale** del Piano Straordinario di Assunzioni, ha potuto (e dovuto) presentare, nei termini e con le modalità previste, domanda di mobilità territoriale per l’assegnazione della sede definitiva A LIVELLO NAZIONALE (all. 7) per la scuola primaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 17, dell’O.M. n. 241/2016, laddove è stato prescritto che: “ Il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva **tutti gli ambiti delle province italiane.**”.*

*Dunque, in virtù della sopra richiamata norma regolamentare, tutti i docenti che, come la ricorrente, sono stati assunti nell’a.s. 2015/2016 per scorrimento delle G.A.E. nell’ambito della Fase C (Fase nazionale) del Piano Straordinario di Assunzioni (L. 107/2015), hanno dovuto concorrere per tutti gli ambiti delle province italiane anche ai fini della mobilità/trasferimenti, avendo tuttavia la possibilità di manifestare con la presentazione della relativa domanda un **ordine di preferenza** tra tutti i 100 ambiti territoriali provinciali del MIUR dislocati su tutto il territorio nazionale.*

\*\*\*

*Giova rilevare che il suddetto C.C.N.I., all’art. 13, comma 1, regola il sistema delle precedenza funzionalmente inserite in ciascuna fase della mobilità del personale docente della scuola pubblica, secondo un preciso ordine di priorità.*

*Al **punto III)** della predetta norma contrattuale è disciplinato il regime di **PRECEDENZA previsto per il PERSONALE CON DISABILITA’**, laddove è espressamente stabilito che: “Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle quattro fasi, **viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine.** al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*



- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648";
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune.
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94".

Al **punto V)** della medesima norma contrattuale, invece, rubricato: **ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'**, è espressamente detto che nelle fasi dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza, fra gli altri, **ai figli individuati come referenti unici che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità**.

Ebbene, nel caso concreto, con la domanda di mobilità la ricorrente ha dichiarato e documentato di essere portatrice di handicap con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, chiedendo, pertanto, di poter fruire del **DIRITTO DI PRECEDENZA** di cui al sopracitato art. 13, comma 1, punti III) e V) del CCNI sulla mobilità del personale docente.

**Precedenza che, invero, per incomprensibili ragioni, non è stata riconosciuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli che ha gestito l'istanza di mobilità presentata dalla docente** (all. 8 – pag. 5).

Va altresì rilevato che con la domanda di mobilità la ricorrente ha anche espresso le **PREFERENZE TERRITORIALI**, indicando, nell'ordine, come **prima opzione** le sedi relative agli ambiti della **Campania** (0019, 0018, 0017, 0020, 0016, 0012, 0013, 0014, 0021, 0022, 0007, 0010, 0008, 0005, 0004, 0001, 0023, 0025), mentre solo come **19^ e 20^ preferenza** ha indicato gli Ambiti Territoriali della Liguria (0009-0010).

Giova rimarcare che, secondo le norme regolamentari applicabili alla procedura di mobilità e dunque al caso in esame (C.C.N.I. 2016/2017 - Allegato 1 – EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI), **l'ordine di graduatoria degli aspiranti doveva essere determinato, per ciascuna preferenza, tenendo conto del regime delle "precedenze" di cui all'art. 13 del CCNI sulla mobilità e sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli pure allegata al C.C.N.I., e dunque nella rigorosa applicazione del criterio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria.**

E difatti la norma regolamentare espressamente recita:



*“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.*

*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

*I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. ”.*

\*\*\*

*Sta di fatto, però, che al momento della pubblicazione da parte del MIUR dell'elenco dei trasferimenti relativi alla scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 (all. 9), la docente istante **ha appreso di non aver ottenuto il riconoscimento del diritto di precedenza richiesto**, così che, pur avendo riportato complessivi 43 punti, ella è risultata assegnata presso l'Ambito Liguria 009 (LIG0000009), indicato invero come “**diciannovesimo**” nell'ordine delle preferenze espresse con la domanda di mobilità.*

*Inoltre, nel riscontrare nominativi, punteggi e titoli di precedenza degli altri aspiranti, si è potuto constatare che molti altri docenti rientranti nella medesima Fase C della procedura Mobilità, pur con un **punteggio di gran lunga inferiore** rispetto a quello vantato dalla ricorrente, **senza titoli di precedenza o con titoli di precedenza subordinati rispetto a quello vantato dalla ricorrente**, sono risultati assegnati ad ambiti della Campania (all.10), indicati invero anche dalla ricorrente tra le prime preferenze, come si evince agevolmente dalla domanda di mobilità versata in atti.*

*Successivamente, però, si è appreso che in realtà le fasi B) e C) della mobilità del personale docente sono state caratterizzate da una serie di anomalie (all. 11) che hanno determinato l'irregolarità di gran parte dei movimenti.*

*Nel caso di specie, pertanto, la ricorrente, per beneficiando del DIRITTO DI PRECEDENZA sia a norma dell'art. 21, della Legge n. 104/92 (art. 13, comma 1, punto III del CCNI sulla mobilità del personale docente) che ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92 (art. 13, comma 1, punto V del CCNI), non ha ottenuto il movimento richiesto su alcuna delle sedi territoriali o provinciali ricadenti nell'Ambito della Campania, pure espresso come prima preferenza, ma è risultata trasferita d'ufficio a centinaia di chilometri da casa presso l'Ambito Territoriale 0009 della Liguria, ricadente nella medesima regione, invero indicato come “**diciannovesimo**” nell'ordine delle preferenze indicate con la domanda di mobilità.*

*E difatti, con provvedimento notificato in data 24/08/2016 (all. 12) ella è risultata trasferita in via definitiva nella Regione Liguria – Ambito 0009, per un posto comune di insegnamento nella scuola primaria presso l'Istituto Scolastico “ISA4 di La Spezia, dove è stata assunta in servizio con decorrenza dal 1° settembre 2016.*



Avverso tale assegnazione la ricorrente ha prodotto istanza per l'espletamento del tentativo di conciliazione a norma dell'art. 135 C.C.N.L. comparto scuola (**all. 13**), che tuttavia, per ignote ragioni, non è stato preso in alcuna considerazione dalle Amministrazioni scolastiche resistenti, per cui la necessità del presente ricorso, che va articolato alla luce dei seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **Preliminarmente – nel rito**

#### **1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DELL'ADITO TRIBUNALE.**

Il vigente Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) sulla mobilità del personale docente della scuola pubblica, valido per l'a.s. 2016/2017, all'art. 17, comma 2, dispone espressamente che: “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.

Dunque, per le controversie in tema di mobilità del personale docente la contrattazione collettiva ha previsto sia i rimedi extragiudiziali (Tentativo di conciliazione – Arbitrato), tenendo conto delle modifiche in materia apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183), che il rimedio giurisdizionale, demandando la cognizione delle relative controversie alla **giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**, secondo il rinvio operato dall'art. 138 del richiamato CCNL alle disposizioni di cui al D.lgs 165/2001.

In particolare, l'art 63 del D.lgs 165/2001 dispone che: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

Per quanto concerne, invece, la “competenza territoriale”, nel caso di specie deve trovare applicazione il 5° comma dell'art. 413 c.p.c., come introdotto dall'art. 40 del D.Lgs n. 80/98, il quale individua nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la **competenza per territorio del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (sede di servizio).**





Dunque, per l'impugnativa avverso il mancato trasferimento interprovinciale, la giurisprudenza prevalente identifica la "sede di servizio" con l'ufficio scolastico presso il quale il dipendente risulta assegnato" (Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001).

Sicché, la competenza per territorio deve essere individuata nel tribunale nel cui circondario si trova il comune della sede attuale di servizio del dipendente e non quello della sede richiesta con la domanda di mobilità.

Ebbene, come anticipato in premessa nel corso del precedente anno scolastico la ricorrente è stata assunta in ruolo nell'ambito della Fase C (nazionale) del Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015, e pertanto è stata assegnata in via provvisoria per lo svolgimento del previsto anno di prova presso l'Istituto Scolastico "ISA4 di La Spezia, dove è stata assunta in servizio con decorrenza dal 1° settembre 2016.

Si è anche detto, però, che ella, a norma dell'art. 1, comma 108 della predetta Legge e delle disposizioni di cui al C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, ha partecipato alle operazioni relative ai trasferimenti interprovinciali disposte dal MIUR, chiedendo nella circostanza di essere assegnata presso uno degli ambiti territoriali espressi (nell'ordine di preferenze) con la relativa istanza, ove sono stati (per ovvie ragioni) privilegiate le sedi territoriali viciniori alla propria residenza e, in subordine, quelle collocate presso ambiti territoriali via via più distanti.

Orbene, la ricorrente tuttavia non ha ottenuto il movimento su alcuna delle sedi territoriali espresse nell'ordine di preferenza, ma è risultata trasferita in via definitiva presso l'**Ambito Liguria 0009 (LIG0000009)**, in provincia di La Spezia, dove è stata assunta in servizio dal 1° settembre 2016.

Tuttavia, la ricorrente, a norma dell'art. 1, comma 108, della richiamata Legge n. 107/2015, ha chiesto ed ottenuto per tutto il corrente anno scolastico **l'assegnazione provvisoria nell'ambito provinciale di Napoli**, ove attualmente presta regolare servizio presso una sede scolastica (Acerra 1 – Piazza Renella EH) ricadente nel **Comune di Acerra (NA)** (all. 14).

L'istituto dell'assegnazione provvisoria comporta che, sia pure a tempo determinato, il dipendente svolga stabilmente la propria funzione presso un istituto scolastico, con un rapporto che si instaura con la scuola e che, essendo destinato a durare un anno, non può assimilarsi a un mero distacco o comando o ad uno spostamento temporaneo (Tribunale di Agrigento, ordinanza del 30 agosto 2006; Tribunale di Agrigento, ordinanza del 27 settembre 2006, su reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.).

**Per effetto di ciò, la sede di attuale servizio della docente va individuata presso l'istituto scolastico (Acerra 1 – Piazza Renella EH) sito nel Comune di Acerra (NA), per cui in applicazione della norma di rito di cui al comma 5° dell'art. 413 c.p.c., come introdotto dall'art. 40 del D.Lgs n. 80/98, per la cognizione del presente giudizio sussiste senz'altro la competenza territoriale dell'adito Tribunale.**

**Nel merito**



**2. ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DELLA RICORRENTE ALL'AMBITO TERRITORIALE (LIG0000009 – LIGURIA) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, PUNTO III, DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108 DELLA L. N. 107/2015; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DEL 08/04/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 241/2016, ANCHE IN RELAZIONE ALLA TABELLA DI VICINANZA ALLEGATA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE ED INDEROGABILE DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Come anticipato in premessa, a fronte del reclutamento in ruolo nell'ambito del Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015<sup>1</sup>, alla ricorrente è stata assegnata una sede provvisoria di lavoro, per cui ella ha dovuto concorrere con altri aspiranti per l'assegnazione della sede definitiva partecipando alla Fase C<sup>1</sup> delle operazioni di Mobilità Straordinaria previste per l'a.s. 2016/2017 a norma dell'art. 1, comma 108 della Legge n. 107/2015, come disciplinate dall'art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente del 08/04/2016, **sui posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.**

Ed invero, per i docenti neo assunti in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui di cui all'articolo 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), la predetta Legge 107/2015 ha previsto anche un Piano Straordinario di Mobilità Territoriale (art. 1, comma 108), laddove è stato espressamente stabilito che: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico

---

<sup>1</sup> L'art. 6 del CCNI Mobilità 2016: “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro o distinte fasi: [...]”

**FASE C**

1.Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.** A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;



dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..”.

La docente istante, pertanto, accettata la proposta di nomina, ha stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in data 25/11/2015, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dalla effettiva presa di servizio, venendo assegnata su sede provvisoria presso la Scuola Primaria Acerra 4 – “Spiniello” di Acerra (NA).

Successivamente, dovendo concorrere anche ai fini del Piano Straordinario di Mobilità ai trasferimenti in AMBITO NAZIONALE, ella ha pertanto presentato rituale domanda esprimendo nella circostanza **l'ordine di preferenza** tra tutti i 100 ambiti territoriali provinciali del MIUR, dislocati su tutto il territorio nazionale.

Ebbene, nella circostanza la ricorrente ha anche dichiarato e documentato di essere **portatrice di handicap con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3**, chiedendo, pertanto, di poter fruire del **DIRITTO DI PRECEDENZA** di cui all'art. 13, comma 1, punto III) del CCNI sulla mobilità del personale docente.

Allo stesso modo, in qualità di figlia unica referente del proprio genitore disabile in condizione di gravità, ella ha anche chiesto di poter fruire del diritto di precedenza nell'assegnazione della sede lavorativa ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, Legge n. 104/92.

Sta di fatto, però, che al momento della pubblicazione da parte del MIUR dell'elenco dei trasferimenti relativi alla scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, la docente istante **ha appreso di non aver ottenuto il riconoscimento del diritto di precedenza richiesto**, così che, pur avendo riportato complessivi 43 punti, ella è risultata assegnata presso l'**Ambito Liguria 009 (LIG0000009)**, indicato invero come “**diciannovesimo**” nell'ordine delle preferenze espresse con la domanda di mobilità.

A ben vedere, però, l'assegnazione “d'ufficio” presso il suddetto ambito territoriale è palesemente illegittima, poiché avvenuta in violazione di disposizioni legislative e regolamentari inderogabilmente applicabili alle operazioni di mobilità del personale docente.



Innanzitutto, secondo le disposizioni normative rinvenibili nel C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016/2017, l'assegnazione ai docenti delle sedi definitive sarebbe dovuta avvenire secondo rigorosa applicazione del **regime delle "Precedenze"** funzionalmente previste per ciascuna fase della mobilità, secondo i criteri di cui all'art. 13 del richiamato C.C.N.I., e dunque con un **preciso ordine di priorità**.

E difatti, al **punto III)** dell'art. 13 del C.C.N.I. è disciplinato il regime di **PRECEDENZA previsto per il PERSONALE CON DISABILITA'** (applicabile al caso di specie in ragione delle patologie sofferte dalla ricorrente), laddove è espressamente stabilito che: "Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi, **viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine**, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648"**;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune.
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94".

Nella fattispecie, con la domanda di mobilità la ricorrente ha quindi anzitutto dichiarato e documentato di essere portatrice di handicap con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, chiedendo, pertanto, di poter fruire del **DIRITTO DI PRECEDENZA** di cui al sopracitato art. 13, comma 1, punti III) del CCNI sulla mobilità del personale docente.

Precedenza che, invero, per incomprensibili ragioni, non è stata riconosciuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli che ha gestito l'istanza di mobilità presentata dalla docente.

Così come pure non è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza nella qualità di figlia unico referente del genitore disabile in condizione di gravità, di cui all'art. 13, comma 1, punto V del medesimo CCNI sulla mobilità.

Ma non è tutto.

Nel contesto delle operazioni di mobilità l'ordine di graduatoria degli aspiranti doveva essere determinato anche, per ciascuna preferenza, sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli pure allegata al C.C.N.I., e dunque nella rigorosa applicazione del criterio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria (C.C.N.I. 2016/2017 - Allegato 1 – EFFETIUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI).

E difatti la norma regolamentare espressamente recita:



“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

**L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.**

**I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. ”.**

Anche la ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della relativa istanza ha scrupolosamente compilato la “Sezione G” del modulo di domanda esprimendo così l'ordine delle **PREFERENZE TERRITORIALI**, laddove ha indicato, nell'ordine, **come prima opzione** le sedi relative agli ambiti della **Campania** (0019, 0018, 0017, 0020, 0016, 0012, 0013, 0014, 0021, 0022, 0007, 0010, 0008, 0005, 0004, 0001, 0023, 0025), mentre solo come **19<sup>a</sup> e 20<sup>a</sup> preferenza** ha indicato gli Ambiti Territoriali della Liguria (0009-0010).

Ebbene, nonostante tutto ciò ella, titolare del Diritto di Precedenza e con la valutazione di ben 43 punti per i titoli culturali e di servizio posseduti, si è vista trasferita presso un **Ambito della Liguria** ubicato invero a centinaia di chilometri dalla propria residenza familiare.

\*\*\*

A ben vedere, però, nel riscontrare nominativi, punteggi e titoli di precedenza degli altri aspiranti collocati nella medesima graduatoria nazionale relativa alla scuola primaria, la ricorrente ha potuto constatare che molti altri docenti rientranti nella medesima Fase C della procedura Mobilità, **senza titoli di precedenza o con titoli di precedenza subordinati rispetto a quello da essa vantato e peraltro con punteggi di gran lunga inferiori**, sono risultati assegnati ad ambiti della Campania indicati invero anche dalla ricorrente tra le prime preferenze (da 1 a 18 delle preferenze espresse per Ambiti Territoriali), come si evince agevolmente dalla domanda di mobilità versata in atti.

Tale circostanza emerge con palmare evidenza dal riscontro della documentazione in atti, ove sono evidenziate le situazioni più evidenti con riferimento agli **ambiti territoriali espressi tra le prime preferenze nella domanda dalla ricorrente**.

Successivamente, però, si è anche appreso che in realtà le fasi B) e C) della mobilità del personale docente sono state caratterizzate da una serie di anomalie che hanno determinato l'irregolarità di gran parte dei movimenti, al punto che il MIUR, preso atto ed al fine di porvi rimedio, ha invitato gli interessati a porre in essere i rimedi stragiudiziali previsti dal C.C.N.L. del comparto (art. 135 – Tentativo di conciliazione).

In particolare, dall'esame dei bollettini dei trasferimenti (Fase C) relativi alla Scuola Primaria versati in atti, è possibile riscontrare l'avvenuta assegnazione di posti in favore di numerosi



*docenti, alcuni senza titoli di precedenza o con titoli subordinati rispetto a quello vantato dalla ricorrente, in alcuni casi addirittura con minor punteggio rispetto a quello posseduto dalla medesima.*

*Tale circostanza è rinvenibile dall'esame di alcune delle seguenti posizioni soggettive, ritenute tra le più eclatanti, ma anche dalle altre posizioni documentate nell'estratto allegato:*

*-BENCIVENGA ANNA MARIA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*-DE ROSA MARIA GRAZIA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*-PASCOTTO LAURA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*-AQUINO SONIA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*- COPPOLA RENATA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*- GIUGLIANO NICOLETTA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*- AMBROSINO MARIANNA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*- ROMANO FILOMENA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*-GALASSO CINZIA, senza titolo di precedenza, è stata preferita alla ricorrente ed assegnata presso l'Ambito Campania 0014;*

*Quelli sopra elencati, dunque, solo per citarne alcuni dei casi riscontrati, ma scorrendo l'elenco dei docenti trasferiti in ambiti territoriali pure preferiti dalla ricorrente (es. Lazio), è possibile individuare tantissimi altri colleghi della medesima, che senza titoli di precedenza, con titoli di precedenza subordinati o con punteggio di gran lunga inferiore, hanno ottenuto una sede di lavoro di gran lunga più favorevole.*

*Orbene, l'illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica ha comportato numerosissime ed assurde situazioni, tra cui quella che ha colpito duramente l'odierna istante, laddove a parità di requisiti (motivi di precedenza e fasi della mobilità), docenti con titoli di precedenza o maggior punteggio sono stati assegnati in sedi territorialmente molto distanti (ovviamente o non indicate in domanda, o indicate come ultime nell'ordine di preferenze espresso), mentre altri, con punteggio inferiore o senza titoli di precedenza, sono stati assegnati in sedi territorialmente più vicine (ovviamente dagli stessi indicate come prime preferenze).*



***Detta circostanza (come ormai pacifico) è risultata essere il frutto di numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi dall'aver trovato amplissima menzione sia nella rete che tra gli organi comuni di stampa.***

E difatti è ormai noto che le fasi B) e C) della mobilità del personale docente sono state caratterizzate da una serie di anomalie che hanno determinato l'irregolarità di gran parte dei movimenti, al punto che il MIUR, presone atto, nel tentativo di porvi rimedio e di concerto con le associazioni sindacali di categoria, ha proposto che le eventuali irregolarità riscontrate nelle assegnazioni delle sedi ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria fossero trattate e risolte mediante l'istituto della conciliazione previsto dall'art. 135 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Tuttavia, a prescindere dalla causa (errore materiale o applicazione di un procedimento amministrativo assunto in violazione di legge), è del tutto evidente che, così operando, il MIUR ha agito in palese violazione di legge, disattendendo innanzitutto la disciplina sul collocamento del personale portatore di handicap (L. 104/92) e, per l'effetto, le disposizioni contrattuali (art. 13 C.C.N.I.) sull'ordine di priorità nell'assegnazione delle sedi ai titolari di diritto di precedenza, così come ha anche disatteso il **principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito a ciascun docente nella fase dei trasferimenti.**

Ed invero, l'art. 2, comma 3, del CCNI sulla mobilità del personale scolastico ha sancito la rigorosa applicazione del suddetto principio laddove è espressamente affermato che: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale”. Ed ancora: “I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle **tabelle di viciniorietà** degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”.

All'art. 6 del menzionato Contratto collettivo integrativo, riferito proprio alla Fase C della mobilità territoriale, è invece espressamente detto che: “1. Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà **su istanza di parte** ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio**”.



*Dunque, l'assegnazione della sede doveva essere effettuata ad istanza di parte e ad opera degli Uffici Scolastici territoriali per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine delle "precedenze" di cui all'art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente e secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento da ciascun docente, seguendo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria fino al limite dei posti disponibili, e ciò anche nel caso di assegnazione d'ufficio per l'ipotesi di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse dal docente con la domanda di mobilità.*

*In altre parole, gli uffici territoriali avrebbero dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento e, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti nell'ordine delle preferenze espresse da ciascun aspirante, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria in relazione al punteggio assegnato, tenuto conto dei "titoli di precedenza" vantati da ciascun aspirante nell'ordine di priorità tassativamente statuito dall'art. 13 del C.C.N.I.*

*Da quanto innanzi detto è però evidente che nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie !!*

*La violazione del suddetto principio, a fronte delle macroscopiche incongruenze sopra dedotte, risulta oggi confermata anche dalla giurisprudenza di taluni Tribunali già investiti della questione (Tribunale di Taranto – Ordinanza del 20 settembre 2016; Tribunale di Trani – Ordinanza del 16 settembre 2016 – **all. 15 e 16**), i quali, dopo aver accertato la violazione del principio suddetto e dunque delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la materia (Legge 107/2015, C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016-2017, Tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016), hanno dichiarato l'illegittimità dell'assegnazione dei ricorrenti nelle sedi contestate rispetto a quelle indicate nelle preferenze, con conseguente condanna del Miur alla assegnazione dei docenti istanti presso una delle diverse sedi prescelte secondo l'ordine di preferenza, in applicazione del principio meritocratico e dunque in base al punteggio ed alla collocazione in graduatoria.*

*Né del resto il MIUR (neanche in sede conciliativa all'incontro del giorno 31/08/2016) ha fornito chiarimenti in merito all'occorso, ovvero ai motivi per i quali l'odierna istante, al pari di moltissimi altri docenti, non ha potuto trovare posto in una delle prime sedi territoriali indicate nell'elenco delle preferenze, poiché, nonostante le reiterate istanze da parte dei sindacati rappresentativi, il Ministero non ha mai reso noto i criteri utilizzati per l'assegnazione delle sedi.*

*Ciò che invece si è potuto constatare è che le operazioni di mobilità per l'a.s. in corso e, in particolare, per la formulazione della graduatoria nazionale della Fase C dei trasferimenti interprovinciali, sono state affidate ad un software basato su un "algoritmo".*

*E difatti l'istante, come tutti gli altri docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali, ha potuto intuire le ragioni della paradossale situazione sopra descritta attingendo dalle notizie della stampa, arrivando solo così a comprendere che la procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 è*





stata gestita con un criterio logico matematico, **la cui formula però è attualmente ancora del tutto ignota!**

La procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 si è caratterizzata fin dall'inizio per la sua scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza nello svolgimento delle varie operazioni, molte delle quali sono rimaste segrete poiché mai rese pubbliche sui canali ufficiali della P.A.

Giova peraltro evidenziare che, in realtà, anche le fasi assunzionali del Piano Straordinario di cui alla Legge n. 107/2015 avviate lo scorso anno sono state gestite con il medesimo *modus operandi*, invero già censurato nelle sedi giudiziarie competenti, poiché così facendo il MIUR ha riproposto il meccanismo delle **cd. "code"**, ritenuto incostituzionale con sentenza della Consulta n. 168/2004. In ordine ai criteri adottati dal MIUR per l'attuazione del suddetto piano assunzionale, peraltro resi noti solo molti mesi dopo l'espletamento delle operazioni, è rinvenibile nella rete un documento denominato **"Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase C"** (all.17), promanato dal MIUR, che potrebbe spiegare i criteri in relazione ai quali è stato sviluppato il metodo affidato poi al software per la concreta gestione dei trasferimenti qui contestati.

E difatti anche in quel caso il sistema è stato gestito da un calcolo matematico "algoritmo", dal quale sono derivate analoghe paradossali conseguenze.

Siffatto meccanismo è stato caratterizzato da due distinte fasi:

- la prima, prioritaria, che per comodità chiameremo c1, riguarda l'esame delle sole prime preferenze territoriali espresse da ciascun aspirante al ruolo; essa utilizza tutti i posti disponibili;
- la seconda, che chiameremo per comodità c2, riguarda tutti e solo gli aspiranti che non hanno ottenuto una proposta di nomina nella sottofase c1 e che quindi non hanno trovato posto nella sede territoriale elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo le nomine effettuate nel contesto della sottofase c1.

In detta circostanza, dunque, la suddivisione in "sottofasi" dei piani di reclutamento ha comportato la creazione di "distinte classifiche", per effetto delle quali solo il docente che ha avuto la fortuna di indicare la sede dove vi era disponibilità di posto è stato accontentato nel rispetto dell'ordine di graduatoria, mentre altro docente, meno fortunato, è "retrocesso" nella sottofase successiva e quindi si è visto sorpassare da colleghi meno meritevoli (perché con minor punteggio).

Ebbene, qualora fosse stato effettivamente quello descritto in detto documento il criterio utilizzato dal MIUR anche nello svolgimento delle operazioni afferenti il Piano di Mobilità Straordinaria previsto per l'a.s. 2016/2017, **è evidente che la suddivisione in "sottofasi" ha comportato la creazione di "distinte classifiche", nelle quali solo il docente che ha avuto la fortuna di indicare la sede dove vi era disponibilità di posto è stato accontentato nel rispetto dell'ordine di graduatoria, mentre altro docente, meno fortunato, è "retrocesso" nella sottofase successiva e quindi si è visto sorpassare da colleghi meno meritevoli (perché con minor punteggio).**



*Ma in relazione alle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, come innanzi detto, queste sono state gestite nella più totale segretezza, poiché i criteri posti a base del meccanismo di assegnazione delle sedi non sono mai stati resi noti dal Ministero resistente attraverso i propri canali istituzionali, così come non sono mai stati resi disponibili i dati relativi alle sedi effettivamente libere da coprire con le diverse fasi della mobilità indetta per il corrente anno scolastico.*

***In ogni caso, quel che è certo è che, al di là delle formule e dei criteri assunti a base dei trasferimenti per l'a.s. 2016/2017, il sistema attuato non ha tenuto conto delle norme legislative e regolamentari poste a base della disciplina dei trasferimenti, fondata sul principio del merito costituzionalmente garantito.***

*Da quanto innanzi deriva, pertanto, che siffatto algoritmo, applicato più o meno correttamente, non è stato affatto calibrato sul principio meritocratico dato dallo scorrimento della graduatoria, avendo determinato una situazione per cui al maggior punteggio non corrisponde affatto un maggior favore nell'assegnazione delle sedi richieste dai docenti, tenuto conto dell'ordine di preferenze espresse con la domanda.*

\*\*\*

*Ciò detto, va evidenziato come **lo scorrimento della graduatoria** è un principio ed un regola inderogabile per qualsivoglia esigenza amministrativa, poiché diversamente la violazione di detto principio comporterebbe la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantiti (art. 97 Cost.).*

*Il principio dello scorrimento della graduatoria, infatti, vincola l'amministrazione (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 18 giugno 2013, n. 15212; TAR Napoli, sez. VI, 21/03/2007) nel contesto di tutte le procedure di tipo concorsuale.*

*Non vi è alcun dubbio che anche la procedura di mobilità per cui è giudizio costituisce una procedura di tipo concorsuale e, come tale, si fonda sulla predisposizione di un elenco (graduatoria) nazionale dei movimenti, alla cui formazione concorrono elementi quali l'anzianità di servizio, i titoli di servizio, le esigenze di famiglia ed i titoli di preferenza.*

*I principi in tema di scorrimento della graduatoria sono stati meglio enucleati dalla giurisprudenza amministrativa sul tema (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011, n. 5611): "il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede e contrasta con i criteri dell'imparzialità e del buon andamento".*

*In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancita, sotto il profilo generale, dall'art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9*



maggio 1994, n. 487, per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati....nel rispetto dell'ordine di graduatoria".

Né può dirsi che, nel silenzio della normativa di settore, il MIUR fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato: "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia, che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore".

Tuttavia, nel caso di specie, l'Amministrazione si è invece vincolata alla stretta applicazione del principio dello scorrimento della graduatoria (fondato sul merito) nell'assegnazione delle sedi disponibili, laddove nel dettare le norme regolamentari disciplinanti la procedura di mobilità, si è statuito che per ciascuna delle operazioni **L'ordine di graduatoria degli aspiranti doveva essere determinato, per ciascuna preferenza e tenuto conto dei "Titoli di Precedenza" secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 13 del C.C.N.I., sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli pure allegata al C.C.N.I., e dunque nella rigorosa applicazione del criterio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria.**

Inoltre, l'assegnazione delle sedi sarebbe dovuta avvenire, nell'ordine della singole fasi della mobilità (cfr. **Tabella Allegato 1** del C.C.N.I. mobilità 2016/2017 – recante Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo – EFFETTUAZIONE FASE C AMBITI NAZIONALI), nel rispetto del criterio di viciniorietà delle sedi (Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 - ALLEGATO C - TABELLA DI VICINANZA DELLE PROVINCE ITALIANE).

In conclusione, non vi è alcun dubbio che nella fattispecie la condotta posta in essere dal MIUR nel contesto della procedura di mobilità 2016/2017 sia palesemente illegittima, laddove, per i motivi esposti, risulta chiaro che la stessa ha agito in aperta violazione dei suddetti principi costituzionali, disattendendo all'obbligo di procedere secondo l'ordine della graduatoria e secondo l'ordine delle preferenze espresse ai fini dell'assegnazione della sede alla ricorrente (come pure per moltissimi altri aspiranti !!).

Così facendo, il MIUR ha posto in essere una procedura selettiva fortemente viziata e gravemente lesiva dei diritti dei docenti interessati dalle operazioni di mobilità, poiché svincolata dal principio del merito fondato sullo scorrimento della graduatoria, con l'effetto paradossale che, nel contesto della medesima fase dei trasferimenti, ai più meritevoli (perché con maggior punteggio e dunque meglio graduati in elenco), sono stati assegnati ambiti territoriali posti a centinaia di chilometri dai luoghi di residenza, mentre docenti in posizione deteriore e senza alcun titolo di precedenza hanno ottenuto una sede viciniore.

\*\*\*



*Va infine rilevato che il provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente presso l'Istituto Scolastico "ISA4 di La Spezia, rigettando, così, di fatto, la richiesta di trasferimento della medesima presso uno degli ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze espresse con la domanda di mobilità, è atto privo di qualsivoglia supporto motivazionale.*

*Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare alla ricorrente la sede di lavoro predetta indirizzando alla medesima esclusivamente una email (cfr. all. 13), a mezzo della quale ha comunicato l'esito del trasferimento.*

*Ebbene, detto documento, com'è evidente, è del tutto privo di motivazione in ordine alle ragioni in base alle quali l'amministrazione è pervenuta all'assegnazione presso il predetto ambito territoriale e non presso uno di quelli (più vicini) espressi nell'ordine delle preferenze come indicate nella domanda dalla docente istante.*

*Non vi è dubbio che l'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto all'assegnazione presso il suddetto Ambito Territoriale è circostanza che, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa qui censurata.*

*È difatti perfino superfluo rammentare che, salvo rare eccezioni, ai sensi di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione vige per tutti i provvedimenti amministrativi (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 11.10.2005, n. 5479).*

*Nel caso di specie, dunque, il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente della procedura informatizzata predisposta, ribaltando così del tutto la ratio legislativa consacrata nell'obbligo motivazionale di cui alla summenzionata Legge.*

*Non vi è chi non veda che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione, possono in alcun modo essere considerati come adempimento dell'obbligo motivazionale, poiché non hanno consentito alla ricorrente (né a nessun altro) di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento su una delle altre sedi territoriali espresse con la domanda e della attribuzione, invece, di una sede lavorativa così lontana, pur in presenza di un maggior punteggio rispetto a quanti hanno ottenuto invece una sede vicinior.*

*Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione "...menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa, costituisce un indizio sintomaticamente rilevatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento" (Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).*

\*\*\*

***Sul Periculum in mora***



*Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'agere amministrativo giustificano certamente il ricorso alla tutela cautelare e d'urgenza.*

*Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto senz'altro quello riguardante il fumus boni iuris, ampiamente provato, mentre per quel che concerne il presupposto del periculum in mora si ritiene utile esporre ulteriori elementi fondanti la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio sofferto dalla ricorrente.*

*Ed invero, la mancata assegnazione della docente istante su una sede di servizio ricadente in un ambito territoriale di gran lunga più vicino (considerata l'attuale residenza) rispetto a quello assegnato, è suscettibile di cagionare grave ed irreparabile pregiudizio alla sfera professionale, patrimoniale e familiare della medesima.*

*La ricorrente, infatti, dal 1° settembre 2016 risulta assegnata in servizio presso l'Istituto Scolastico "ISA4 di La Spezia.*

*La propria residenza familiare è invece ubicata in Campania e, più esattamente, nel Comune di Acerra (NA) alla Via Milano n. 10.*

*L'istante, coniugata e con tre figli di cui due ancora minorenni (all. 18), come sopra anticipato è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/92 ed è stata riconosciuta **INVALIDA CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA PARI AL 70%, per cui ella è titolare, fra l'altro, del "diritto di precedenza" nell'assegnazione della sede lavorativa a norma dell'art. 21 della Legge n. 104/92.***

*Pur avendone pieno diritto per i motivi sopra esposti, ella non ha ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti territoriali preferiti con la domanda di mobilità, per cui si è vista costretta ad avanzare formale istanza di "**Assegnazione Provvisoria**" a norma dell'art. 1, comma 108, della richiamata Legge n. 107/2015, nella speranza di essere collocata, **sia pure provvisoriamente**, presso una qualsiasi sede scolastica ricadente nell'ambito della provincia di residenza.*

*Com'è noto, infatti, l'istituto dell'assegnazione provvisoria consente al dipendente, sia pure a tempo determinato e per un intero anno scolastico, di svolgere la propria funzione presso un istituto scolastico ricadente nell'ambito della provincia di residenza.*

*Ebbene, la domanda presentata dalla ricorrente è risultata accolta, tant'è che ella attualmente è stata assegnata **in via provvisoria e fino al termine delle lezioni relative al corrente anno scolastico (giugno 2017)** presso un istituto scolastico di Acerra (NA), come si evince dal decreto dirigenziale prot. n. 0005391 del 18/10/2016, con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha pubblicato l'elenco dei movimenti inerenti le assegnazioni e le utilizzazioni provvisorie. Ebbene, non vi è dubbio che una volta terminato il periodo di lavoro presso la suddetta sede scolastica (giugno 2017), la docente sarà costretta ad assumere servizio presso la sede scolastica di Lodi e dunque ad allontanarsi dalla propria famiglia e dai figli, dovendo trasferire il proprio domicilio presso un comune ricadente nel suddetto ambito territoriale e dunque a centinaia di chilometri da casa.*



*Inevitabili e facilmente intuibili sono le ripercussioni nella sfera personale della ricorrente, nonché nella vita familiare e di relazione della medesima.*

*Il trasferimento presso la suddetta sede territoriale, infatti, data la notevole distanza chilometrica dall'attuale residenza familiare, implica anzitutto che la ricorrente, **nonostante le gravi patologie da cui è affetta**, per intere settimane sarà costretta alla lontananza dalla propria famiglia e dai figli, a fronte della oggettiva impossibilità di intraprendere spostamenti quotidiani per raggiungere la sede di lavoro e successivamente fare ritorno a casa.*

*Ella, inoltre, non potrà più prestare la dovuta assistenza al genitore (Sig. Scarano Clemente), portatore di handicap con grave invalidità, il quale, dunque, anche a fronte degli oggettivi impedimenti dichiarati dagli altri congiunti, rimarrà inevitabilmente sprovvisto di ogni forma di tutela assistenziale.*

*Tenuto conto, inoltre, che le lezioni si svolgono spesso anche nella giornata di sabato e che, sia con mezzi pubblici che privati, la distanza tra la sede di lavoro e quella di attuale residenza può essere colmata solo a fronte di molte ore di viaggio, il ricongiungimento con la famiglia, quando possibile, è limitato alla sola giornata della domenica ed a settimane alterne.*

*Dal ché ne deriva che la ricorrente, a causa di una condotta palesemente illegittima del Ministero resistente, sarà costretta ad operare una scelta.*

*Ella infatti, dovrà optare tra la rinuncia all'impiego e la rassegnazione a vivere lontano dalla famiglia e soprattutto dai figli per gran parte dell'anno !!*

***Giova rilevare, peraltro, che nella fattispecie il danno si mostra ancor più deflagrante se si considera che la docente, a norma dell'art. 399, comma 3, del D.lgs n. 297/94, a partire da quest'anno e per un triennio, sarà costretta a permanere presso la sede di servizio assegnata, senza possibilità di partecipare ai futuri trasferimenti.***

*Non vi è dubbio, dunque, che nella fattispecie sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, anche il periculum in mora.*

*Giova rilevare, peraltro, che in tal senso e per identica fattispecie si è già espresso il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, laddove si è osservato che: “Nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris [...] la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia. Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio (Friuli Venezia Giulia) certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza (Margherita di Savoia)” (Tribunale di Trani, ordinanza cron. 28744/2016 del 16/09/2016 – Rg 5890/2016).*



La pesante incidenza sulla sfera personale, familiare e sociale dell'istante derivante da un trasferimento a notevole distanza, costituisce senz'altro grave danno insuscettibile di risarcimento per equivalente pecuniario (in tal senso, in identica fattispecie, anche il Tribunale di Taranto con ordinanza del 20/09/2016).

\*\*\*

*Va infine (ma non per ultimo) considerato che il ricorso alla invocata tutela cautelare è legittimato dalla natura stessa del diritto azionato, essendo evidente la lesione dello stesso in presenza di posti assegnati ad altri docenti senza titoli di precedenza, con titoli di precedenza subordinati o addirittura con minor punteggio.*

*Per la denegata ipotesi di rigetto della incidentale domanda cautelare, infatti, nel tempo occorrente alla definizione in via ordinaria del presente giudizio (non meno di un anno), i docenti che attualmente occupano le sedi rivendicate dalla ricorrente consolideranno la propria posizione soggettiva, con la conseguenza che qualunque attività od iniziativa ripristinatoria ex post risulterà di difficile (se non impossibile) attuazione, in carenza di ulteriori posti disponibili nei medesimi Ambiti territoriali.*

*Per tali motivi, si confida nell'accoglimento della incidentale domanda cautelare, con l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti più opportuni per la tutela immediata dei diritti che si assumono lesi.*

\*\*\*

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.A.**

*Qualora l'On.le Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede fin d'ora di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica per pubblici proclami a tutti i potenziali controinteressati, ovvero a tutti i docenti che, nell'ambito della medesima Fase C) della mobilità relativa al personale della scuola primaria, senza titoli di precedenza, con titoli di precedenza subordinati rispetto a quello vantato dalla ricorrente o con minor punteggio, hanno ottenuto una sede di servizio di maggior favore rispetto a quella assegnata alla ricorrente, mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it), alla specifica sezione dedicata agli atti di notifica.*

\*\*\*

*Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, allo stato*

#### **CONCLUDE**

*affinchè l'adito Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia così provvedere:*

***in via cautelare e d'urgenza***



*emettere all'esito della comparizione delle parti, ai sensi di cui agli artt. 669-bis e 700 c.p.c. ed a tutela dei diritti azionati con il presente ricorso, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito, e che consentano comunque alla ricorrente di essere assegnata su una sede dell'Ambito Territoriale della Campania ricadente nella provincia di Napoli o, subordinatamente, tra quelli ulteriormente espressi tra le prime preferenze territoriali e provinciali con la domanda di mobilità, o ancora, in via ulteriormente gradata, in una di quelle che sarà ritenuta di Giustizia fra gli ambiti espressi dalla medesima tra le prime preferenze, nella rigorosa applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 104/92, dell'art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente e del principio meritocratico dato dallo scorrimento della graduatoria sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli allegata al C.C.N.I., con condanna delle Amministrazioni intimare al pagamento delle spese e competenze della relativa fase di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.*

#### **Nel merito**

*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre la fissazione dell'udienza di discussione e, previa declaratoria di illegittimità dell'atto/provvedimento a mezzo del quale l'Amministrazione datoriale ha disposto il trasferimento della ricorrente presso l'istituto scolastico **"ISA4 di La Spezia - Ambito Territoriale Liguria 009 (LIG00000009)** e, ove occorra, previa disapplicazione dell'elenco dei movimenti (graduatoria) relativo alla classe di concorso Scuola Primaria approvata e pubblicata dal MIUR in data 29/07/2016,*

- 1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della docente istante **all'Ambito Territoriale Liguria 009 (LIG00000009)**, e non ad una delle sedi ricadenti negli Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenze con la domanda di mobilità, legittimamente spettanti alla ricorrente ai sensi di cui alla Legge n. 104/92 ed a norma dell'art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente;*
- 2) per l'effetto, dichiarare il diritto della docente istante ad essere trasferita su una sede dell'Ambito Territoriale della Campania ricadente nella provincia di Napoli o, subordinatamente, tra quelli ulteriormente espressi tra le prime preferenze territoriali e provinciali con la domanda di mobilità, o ancora, in via ulteriormente gradata, in una di quelle che sarà ritenuta di Giustizia fra gli ambiti espressi dalla medesima tra le prime preferenze, nella rigorosa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92, dell'art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente e del principio meritocratico dato dallo scorrimento della graduatoria sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli allegata al C.C.N.I.;*





- 3) conseguentemente, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge utile ad assegnare la ricorrente in organico presso una delle sedi sopra indicate
- 4) subordinatamente, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti idonei ed opportuni dall'Ill.mo Tribunale adito, per la tutela del diritto azionato con il presente ricorso;
- 5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, I.v.a. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

\*\*\*

**In via istruttoria**, quanto alle PROVE COSTITUITE, si versa in atti la seguente documentazione:

- 1)-contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2)-verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap;
- 3)-verbale commissione medica per l'accertamento delle invalidità;
- 4)-documentazione comprovante esclusività assistenza a genitore disabile;
- 5)-Miur, nota prot. 9520 del 08/04/2016, pubblicazione O.M. 241/2016;
- 6)-CCNI mobilità del 08/04/2016, in uno alle Tabelle allegate;
- 7)-domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;
- 8)-U.S.P. Napoli – riscontro domanda e mancato riconoscimento diritto precedenza;
- 9)-copia per estratto del bollettino nazionale dei movimenti (Scuola Primaria) pubblicato dal MIUR il 29/7/2016, con assegnazione sede e punteggio riferibili alla ricorrente;
- 10)-copia per estratto e stralcio del bollettino nazionale dei movimenti (Scuola Primaria) pubblicato dal MIUR il 29/7/2016, con l'assegnazione a docenti (senza titoli di precedenza, con titoli di precedenza subordinati o con minor punteggio) di sedi rivendicate anche dalla ricorrente;
- 11)-estratti dalla rete sulle irregolarità che hanno caratterizzato la mobilità 2016/2017;
- 12)-comunicazione di assegnazione definitiva presso l'Ambito Territoriale Liguria – Ambito 0009 presso Istituto Scolastico "ISA4 di La Spezia;
- 13)-istanza per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
- 14)-decreto dirigenziale prot. n. 0005391 del 18/10/2016, con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha pubblicato l'elenco dei movimenti inerenti le assegnazioni e le utilizzazioni provvisorie in uno alla relativa domanda presentata dalla ricorrente;
- 15)-Tribunale di Taranto – copia Ordinanza del 20 settembre 2016;
- 16)-Tribunale di Trani – copia Ordinanza del 16 settembre 2016;
- 17)-Appunto su algoritmo di nomina Fase C (estratto da [www.edscuola.eu](http://www.edscuola.eu));
- 18)-stato di famiglia;
- 19)-procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c.

\*\*\*



Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale voglia disporre:

*ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): l'esibizione agli atti del giudizio a cura del Ministero resistente:*

➤ *del "cd. algoritmo" ovvero dello schema o procedimento sistematico di calcolo utilizzato per l'assegnazione delle sedi nelle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;*

➤ *degli atti, dei documenti e dei provvedimenti relativi alla posizione della ricorrente posti in essere nell'ambito delle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, soprattutto in ordine alla assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale qui contestato.*

*Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria che si dovesse ritenere opportuna, anche all'esito delle difese avverse.*

\*\*\*

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego privatizzato ed è di valore indeterminabile, per cui il relativo versamento, come da scaglione, sarà pari ad € 259,00.*

*Avv. Antonio Rosario De Crescenzo*

...>>

c) Il procedimento è stato quindi assegnato al Giudice designato Dott.ssa Giovanna Picciotti, la quale con decreto del 25.10.2016 ha fissato l'udienza di discussione per il 23/02/2017;

d) all'udienza del 23/02/2016 si è costituito in giudizio il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che, mediante i propri scritti difensivi ha argomentato per il rigetto del ricorso;

e) con **ordinanza cron. n. 4084/2017** resa all'esito della predetta udienza, il Giudice ha rilevato la propria incompetenza per territorio individuando il Tribunale di Nola quale Giudice munito della relativa competenza ed assegnando alle parti termine perentorio di giorni 30 per la riassunzione della causa.

\*\*\*

Ciò premesso, si rappresenta che la docente odierna istante ha assoluto interesse a riassumere la causa dinanzi all'intestato Tribunale e, a tal fine, con il presente ricorso intende riproporre la domanda giudiziale alla luce delle medesime argomentazioni, in fatto e in diritto, dedotte dinanzi al Giudice dichiaratosi incompetente per territorio.



Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i motivi addotti, cui integralmente ci si riporta, ne provano ampiamente la sussistenza nel caso concreto.

Quanto invece al *periculum in mora*, esso sussiste parimente ed è altresì **connotato, ancora al momento della proposizione del presente ricorso, dei caratteri di attualità, concretezza ed imminenza** ove si consideri che:

- l'istante è attualmente assegnata in *in via provvisoria e fino al termine delle lezioni relative al corrente anno scolastico (giugno 2017)* presso un istituto scolastico di Acerra (NA), come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. decreto dirigenziale prot. n. 0005391 del 18/10/2016).

Ne deriva che, per la denegata ipotesi di rigetto della spiegata domanda incidentale cautelare, ella, una volta terminato il periodo di lavoro presso la suddetta sede scolastica (giugno 2017), sarà costretta a rientrare in servizio presso la sede scolastica di Lodi assegnata con le operazioni di mobilità 2016 ed impugnata con il presente ricorso.

Considerato che la fine delle lezioni è ormai imminente, il pericolo che la docente possa vedersi a breve ricollocata presso la sede di lavoro contestata e dunque costretta ad allontanarsi dalla propria famiglia e dai figli, rappresenta senz'altro un pericolo concreto ed attuale di pregiudizio grave ed irreparabile alla vita personale, familiare, relazionale nonché al patrimonio della odierna ricorrente

- **Inoltre, nella predetta denegata ipotesi la docente (già titolare anche dei benefici di cui alla Legge n. 104/92 perché prestante assistenza a genitore con disabilità con notazione di gravità), si troverà nella condizione di fatto per cui non potrà prestare più la dovuta assistenza al genitore (Sig. Scarano Clemente), il quale, anche a fronte degli oggettivi impedimenti dichiarati dagli altri congiunti, rimarrà inevitabilmente sprovvisto di ogni forma di tutela assistenziale.**

- Si tenga altresì presente che la ricorrente è coniugata e con tre figli (di cui due ancora minorenni), ed è lei stessa portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 104/92, per essere stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica **INVALIDA CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA PARI AL 70%.** Di



qui anche il suo **“diritto di precedenza” nell’assegnazione della sede lavorativa a norma dell’art. 21 della Legge n. 104/92.**

- L’evidente sussistenza del periculum dedotto giustifica senz’altro l’incidentale domanda cautelare, poiché è evidente che nel tempo occorrente alla definizione in via ordinaria del presente giudizio (non meno di un anno) la docente Scarano, data l’ormai prossima conclusione del corrente anno scolastico, avrà già dovuto trasferire il proprio domicilio presso la sede scolastica di Lodi, con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile

\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente Sig.ra **Scarano Maria Grazia**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **CONCLUDE**

affinchè l’adito Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e previa fissazione dell’udienza di comparazione delle parti, Voglia così provvedere:

#### **in via cautelare e d’urgenza**

emettere all’esito della comparizione delle parti, ai sensi di cui agli artt. 669-bis e 700 c.p.c. ed a tutela dei diritti azionati con il presente ricorso, i provvedimenti d’urgenza che riterrà più opportuni per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito, e che consentano comunque alla ricorrente di essere assegnata su una sede dell’Ambito Territoriale della Campania ricadente nella provincia di Napoli o, subordinatamente, tra quelli ulteriormente espressi tra le prime preferenze territoriali e provinciali con la domanda di mobilità, o ancora, in via ulteriormente gradata, in una di quelle che sarà ritenuta di Giustizia fra gli ambiti espressi dalla medesima tra le prime preferenze, nella rigorosa applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 104/92, dell’art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente e del principio meritocratico dato dallo scorrimento della graduatoria sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli allegata al C.C.N.I, con condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese e competenze della relativa fase di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.



### **Nel merito**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre la fissazione dell'udienza di discussione e, previa declaratoria di illegittimità dell'atto/provvedimento a mezzo del quale l'Amministrazione datoriale ha disposto il trasferimento della ricorrente presso l'istituto scolastico "ISA4 di La Spezia - Ambito Territoriale Liguria 009 (LIG00000009) e, ove occorra, previa disapplicazione dell'elenco dei movimenti (graduatoria) relativo alla classe di concorso Scuola Primaria approvata e pubblicata dal MIUR in data 29/07/2016,

1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della docente istante all'Ambito Territoriale Liguria 009 (LIG00000009), e non ad una delle sedi ricadenti negli Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenze con la domanda di mobilità, legittimamente spettanti alla ricorrente ai sensi di cui alla Legge n. 104/92 ed a norma dell'art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente;

2) per l'effetto, dichiarare il diritto della docente istante ad essere trasferita su una sede dell'Ambito Territoriale della Campania ricadente nella provincia di Napoli o, subordinatamente, tra quelli ulteriormente espressi tra le prime preferenze territoriali e provinciali con la domanda di mobilità, o ancora, in via ulteriormente graduata, in una di quelle che sarà ritenuta di Giustizia fra gli ambiti espressi dalla medesima tra le prime preferenze, nella rigorosa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 della Legge n. 104/92, dell'art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente e del principio meritocratico dato dallo scorrimento della graduatoria sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli allegata al C.C.N.I.;

3) conseguentemente, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge utile ad assegnare la ricorrente in organico presso una delle sedi sopra indicate;

4) subordinatamente, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti idonei ed opportuni dall'Ill.mo Tribunale adito, per la tutela del diritto azionato con il presente ricorso;



5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, I.v.a. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

\*\*\*

**In via istruttoria**, quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si versa in atti :

**a) il fascicolo di parte relativo al giudizio NRG 22704/2016 promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Napoli contenente la seguente documentazione:**

- 1)-contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2)-verbale commissione medica per l'accertamento dell'handicap;
- 3)-verbale commissione medica per l'accertamento delle invalidità;
- 4)-documentazione comprovante esclusività assistenza a genitore disabile;
- 5)-Miur, nota prot. 9520 del 08/04/2016, pubblicazione O.M. 241/2016;
- 6)-CCNI mobilità del 08/04/2016, in uno alle Tabelle allegate;
- 7)-domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;
- 8)-U.S.P. Napoli – riscontro domanda e mancato riconoscimento diritto precedenza;
- 9)-copia per estratto del bollettino nazionale dei movimenti (Scuola Primaria) pubblicato dal MIUR il 29/7/2016, con assegnazione sede e punteggio riferibili alla ricorrente;
- 10)-copia per estratto e stralcio del bollettino nazionale dei movimenti (Scuola Primaria) pubblicato dal MIUR il 29/7/2016, con l'assegnazione a docenti (senza titoli di precedenza, con titoli di precedenza subordinati o con minor punteggio) di sedi rivendicate anche dalla ricorrente;
- 11)-estratti dalla rete sulle irregolarità che hanno caratterizzato la mobilità 2016/2017;
- 12)-comunicazione di assegnazione definitiva presso l'Ambito Territoriale Liguria – Ambito 0009 presso Istituto Scolastico “ISA4 di La Spezia;
- 13)-istanza per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
- 14)-decreto dirigenziale prot. n. 0005391 del 18/10/2016, con il quale l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha pubblicato l'elenco dei movimenti inerenti le assegnazioni e le utilizzazioni provvisorie in uno alla relativa domanda presentata dalla ricorrente;



- 15)-Tribunale di Taranto – copia Ordinanza del 20 settembre 2016;
- 16)-Tribunale di Trani – copia Ordinanza del 16 settembre 2016;
- 17)-Appunto su algoritmo di nomina Fase C (estratto da [www.edscuola.eu](http://www.edscuola.eu));
- 18)-stato di famiglia;
- 19)-procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c.;
- 20)-Tribunale di Bologna, decreto cron. n. 8544/2016 del 19/10/2016;
- 21)-Tribunale di Monza, decreto cron. 5811/2016 del 11/11/2016;
- b)** copia del ricorso notificato al MIUR con decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale Ordinario di Napoli;
- d)** copia ordinanza n. cronologico 4084/2016 con cui il Tribunale Ordinario di Napoli –sezione Lavoro- ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- e)** procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c..

\*\*\*

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale voglia disporre:

**ai sensi dell'art. 2010 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.):** l'esibizione agli atti del giudizio a cura del Ministero resistente:

➤ **del “cd. algoritmo” ovvero dello schema o procedimento sistematico di calcolo utilizzato per l'assegnazione delle sedi nelle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;**

➤ **degli atti, dei documenti e dei provvedimenti relativi alla posizione della ricorrente posti in essere nell'ambito delle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, soprattutto in ordine alla assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale qui contestato.**

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria che si dovesse ritenere opportuna, anche all'esito delle difese avverse.

\*\*\*



Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego privatizzato ed è di valore indeterminabile, per cui il relativo versamento, come da scaglione, sarà pari ad € 259,00.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

**ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI  
CONFRONTI DI SOGGETTI “POTENZIALMENTE”  
CONTROINTERESSATI, MEDIANTE NOTIFICAZIONE EX ARTT. 150 O  
151 C.P.C.**

**Ill.mo Sig. Giudice**

Il sottoscritto avvocato, ai fini della integrazione del contraddittorio, premette che:

- il suesteso ricorso è teso all'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere, **con diritto di precedenza** di cui all'art. 13 del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, il trasferimento con l'assegnazione definitiva della sede di servizio presso uno dei 100 Ambiti Territoriali del Ministero dell'Istruzione indicati con la domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze espresse, in conformità ai criteri prefissati dalla Legge 107/2015, dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016-2017 e dalla Ordinanza Ministeriale n. 241/2016;
- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, che nel caso di specie sono identificabili **con “tutti” i docenti di Scuola Primaria (EEEE) inseriti nel bollettino dei movimenti del personale di ruolo validi per l'a.s. 2016-2017, come pubblicato dal MIUR in data 29/07/2016, che hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti Territoriali indicati dalla ricorrente con la domanda di mobilità in atti, secondo l'ordine di preferenze ivi espresso;**
- è del tutto evidente che la notifica nei modi ordinari sarebbe “sommamente difficile”, eccessivamente gravosa per la ricorrente e di difficile attuazione **in ragione dell'elevatissimo numero dei potenziali destinatari dell'atto,** della estrema





difficoltà nell'identificarli tutti e di conoscerne (solo mediante accesso agli atti ex L. 241/90 (che comunque richiederebbe tempi abnormi non certamente compatibili con la tutela cautelare invocata), i relativi indirizzi di residenza.

Alla luce di quanto innanzi riferito, il sottoscritto avvocato

**fa istanza**

alla S.V. Illustrissima, affinché Voglia autorizzare l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 150 c.p.c., mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti tramite **pubblicazione nella Sezione "ATTI DI NOTIFICA" esistente sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, nonché mediante **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**.

Si precisa, a tal fine, che per identiche fattispecie a quella per cui è processo, anche in relazione a procedimenti patrocinati dal sottoscritto avvocato, l'integrazione del contraddittorio è stata disposta esattamente con le modalità sopra precisate (cfr. decreto Tribunale di Bologna cron. n. 8544/2016 del 19/10/2016 – R.G. 3116/2016 – **all. 20 e 21**).

Con Osservanza.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO cod. fiscale DCRNNR76P10B963A

procuratore domiciliatario di MARIA GRAZIA SCARANO

cod. fiscale SCRMGR70D59C495T

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica del ricorso è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Nola al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00002054/2017.

Caserta, li 03/04/2017

Firmato digitalmente da ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

